

dei libri e colle stesse garanzie or ora indicate per l'ispezione. Sopra ricerca deve questi rilasciare un certificato sulla domanda fatta, e sulle marche da bollo all'uopo eventualmente depositate, ed in questo caso le copie od estratti verranno consegnati verso restituzione del detto certificato, e contemporaneamente saranno restituite alla parte le marche da bollo non consumate. Il certificato restituito potrà essere distrutto, e contro la parte che non ne ha il possesso starà la presunzione, o che non abbia fatto alcuna domanda, o che la sua domanda sia stata completamente esaurita.

Oltrecchè può avvenire che taluno sia impedito di procedere all'ispezione del pubblico libro, l'estratto e le copie gli possono abbisognare anche per farne uso sia in Giudizio, sia altrove. Era dunque indispensabile di regolarne l'estradazione, la quale viene ad essere un'ulteriore conseguenza della pubblicità dei libri fondiarii. Le relative modalità sono tolte e dal regolamento per l'Ungheria, e dal decreto ministeriale 30 novembre 1853 N. 255. Fu vietato alle parti di prendere copie od estratti da se, stantechè la relativa operazione si presentava pericolosa.

§. 186.

L'incaricato della tenuta dei libri fondiarii dovrà inoltre, sulla base della rubrica seconda dei repertorii delle rispettive Comuni, e quindi dopo che la stessa rubrica sarà stata riempita a termini del §. 40, conformare un indice alfabetico di tutti i proprietari del circondario del Giudizio reale col nome delle sole Comuni dove sono situate le loro realtà, e nel quale, di mano in mano che, scorso il termine contemplato dal suddetto §., una realtà sarà per passare presso un nuovo proprietario, il quale non figuri nell'indice, dovranno essere aggiunti i nomi di questi nuovi proprietari,